

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

IL COMUNE DI NOVARA

E

L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA TRASLAZIONALE SULLE MALATTIE AUTOIMMUNI ED ALLERGICHE RICERCA APPLICATA PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE PISU-CAAD SITO IN CORSO TRIESTE 15A A NOVARA

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di tra

Il Comune di Novara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Alessandro Canelli, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Comune medesimo, Via F.lli Rosselli n. 1, Novara (di seguito denominato Comune di Novara);

e

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale rappresentato dal Rettore pro-tempore, prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Via Duomo n. 6, Vercelli (di seguito denominato U.P.O.) , congiuntamente "le Parti":

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che U.P.O. in quanto Università pubblica, è inserita nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è un soggetto pubblico;

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata deliberato lo schema di accordo succitato;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'U.P.O. n.del è stato parimenti approvato lo schema suddetto;
- - con atto rep. n. 18078 del 10 aprile 2018 è stata sottoscritta la concessione in comodato d'uso gratuito all'Università degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" di parte dell'immobile suddetto, e nello specifico il Piano Interrato (laboratorio: locale a rustico), piano secondo e piano terzo (Torre Nord e Torre Est) e dei beni mobili (apparecchiature, attrezzature, arredi) per l'istituzione e la gestione di un centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche, per la durata di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto
- - che con accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto tra il Comune di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" registrato in data 30/10/2018 al n. 1380 serie 3, sono stati concessi a titolo gratuito gli spazi ubicati al piano interrato (non ricompresi nel contratto di comodato di cui al precedente alinea) Rep. 18078 (autorimessa e depositi), al piano terra (uffici e sale riunioni), al primo piano (uffici, sale riunioni, laboratori) e spazi comuni, per la durata di anni 5 decorrenti dal primo giorno successivo alla data della stipula, per la creazione del Polo di Innovazione;

- - che con la delibera G.C. n.432/2021 è stato infine concesso in comodato d'uso gratuito ad UPO - Università del Piemonte Orientale il fabbricato isolato posto nelle vicinanze della tettoia del mercato sito in Novara, C.so Trieste n. 15/A identificato catastalmente al foglio 76 particella 774, per anni 5;
- che il Comune di Novara e l'U.P.O. sono consapevoli dell'importanza di promuovere e sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione nelle sfere di comune interesse, anche attraverso un'attività condivisa di programmazione e progettazione, con particolare riferimento alle questioni che riguardano la città di Novara;
- che le competenze scientifiche multidisciplinari dell'Università costituiscono, per il Comune di Novara, adeguata garanzia di supporto specialistico per poter affrontare al meglio la cura dei bisogni della propria cittadinanza;
- che, in tale ottica, le sinergie tra il Comune di Novara e l'Università possono essere finalizzate a sviluppare il completamento dell'intervento di riqualificazione del quartiere di S. Agabio;
- che gli utilizzi, le destinazioni e le attività insediabili nell'immobile di proprietà comunale sono strettamente correlati all'attività di ricerca scientifica svolta da U.P.O.;
- che il completamento e il miglioramento della gestione e fruizione dell'immobile risponde ad un interesse congiunto del Comune di Novara e dell'Università degli Studi, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno;
- che, in particolare, l'interesse perseguito dall'Amministrazione Comunale è quello di assicurare la completa attuazione dell'intervento di riqualificazione,

volto a modificare l'uso e la percezione collettiva dell'area interessata, per restituirla totalmente integrata al contesto urbano, con particolare attenzione al sistema di relazioni con gli altri poli di interesse contigui (Fondazione Novara Sviluppo, Polo della Chimica, Dipartimento di Scienze del Farmaco, ecc.);

- che la fruizione da parte dell'U.P.O. finalizzata alla gestione di un Polo di ricerca d'eccellenza risponde altresì all'interesse dell'Amministrazione Comunale di promuovere il trasferimento tecnologico e l'innovazione produttiva come elementi di propulsione per la creazione di reti di collaborazione tra imprese e istituzioni della ricerca, per la formazione di piattaforme innovative, laboratori e infrastrutture connesse e per la promozione della formazione di eccellenza, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici del PISU sopracitato;

- che dall'implementazione della funzionalità dell'edificio si prevede contestualmente una ricaduta positiva in termini occupazionali, tanto nei segmenti caratterizzati da maggiore professionalità (la cui domanda aumenterà a seguito dell'attrazione di nuove imprese e dell'avvio di spin-off), quanto per le attività più elementari (quali potrebbero essere quelle legate ai servizi alle persone);

- che, dall'altro lato, l'Università, già utilizzatrice dell'edificio in forza dei predetti accordi ed atti, ha forte interesse alla completa realizzazione delle previsioni contenute nel progetto originario, sia al fine di garantire una piena funzionalità e una migliore operatività del Centro di Ricerca già insediatosi, sia per intensificare il trasferimento tecnologico e le relazioni industriali, introdurre una mentalità imprenditoriale all'interno dei laboratori di ricerca, partecipare attivamente allo sviluppo locale, nonché per migliorare la propria immagine in proiezione anche sovralocale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Con il presente Accordo, le Parti concordano di instaurare un rapporto di cooperazione nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la gestione di un centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche ricerca applicata presso l'immobile di proprietà comunale ubicato nel complesso immobiliare Pisu-Caad sito in Corso Trieste 15a a Novara che interessa specificatamente i seguenti beni di proprietà comunale afferenti al patrimonio indisponibile:

I beni immobili di proprietà comunale specificatamente interessati dal presente accordo vengono identificati catastalmente al Fg. 76 part.774 con Edificio A ed Edificio B, come da **Allegato A**, e come di seguito indicati:

- EDIFICIO B- Piano Interrato: laboratori, servizi igienici, autorimessa e depositi, Biobanca, locali tecnici;
- EDIFICIO B - Piano Terra : Uffici e sale riunioni, servizi igienici, zone relax e ristoro, portico esterno coperto e porzioni di aree esterne indicate in planimetria;
- EDIFICIO B - Piano Primo: Laboratori, Uffici e sale riunioni, servizi igienici, zone relax e ristoro ;
- EDIFICIO B -Piano secondo: Laboratori e locali accessori, Uffici e sale riunioni, servizi igienici, spogliatoi ,zone relax e ristoro ;
- EDIFICIO B - Piano terzo (Torre Nord e Torre Est): Laboratori, Ambulatori, Uffici e sale riunioni, servizi igienici, spogliatoi ,zone relax e ristoro;
- EDIFICIO A – Piano Terra: Fabbricato isolato posto nelle vicinanze della tettoia del mercato censito al Fg.76 part. 774/P e adiacente porzione di area

esterna indicata in planimetria;

- I beni immobili identificati catastalmente al Fg.76 mapp. 770 e mapp.769 (cabina elettrica);

Sono compresi negli spazi concessi le strutture e gli impianti già presenti su area esterna (area stoccaggio, U.T.A.) e i beni mobili (apparecchiature, attrezzature e arredi) come individuati nell'inventario redatto in contraddittorio tra le parti del 18.4.2018 e del 21.11.2019.

I suddetti beni saranno oggetto di concessione esclusiva e, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, a titolo gratuito per la durata e con le indicazioni previste dallo schema di concessione allegato al presente accordo al fine di consentirne l'utilizzo come sede del Polo di eccellenza già ivi ubicato in forza dei precedenti accordi succitati.

ART. 2 DURATA, MODIFICHE E RECESSO

Il presente Accordo, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di stipula, ha una durata di 15 (quindici) anni. E' possibile il rinnovo del presente Accordo per una durata massima di anni 15 (quindici) su semplice istanza di una delle Parti con esplicito e formale consenso dell'altra.

Eventuali variazioni delle attività svolte in collaborazione saranno pattuite e accettate per iscritto, da entrambe le parti, tramite atto aggiuntivo.

Il mutamento della destinazione d'uso dei locali in concessione producono, ipso iure, la decadenza dell'accordo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 150 giorni e comporterà la decadenza, ipso iure, della concessione dallo stesso derivata.

ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI E UTILIZZO SALE

Le Parti concordano che:

1) sono a carico dell' U.P.O. i seguenti oneri:

- utenze e tutte le spese di gestione relative ai beni mobili ed immobili oggetto di concessione e la tassa raccolta e smaltimento rifiuti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili oggetto di concessione;
- eventuale svolgimento di attività sanitarie di eccellenza anche di tipo convenzionale con AOU/ASL, che sia in grado di trasferire i risultati prodotti in soluzioni dei bisogni degli individui e delle imprese;
- assicurazione: a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività dell'UPO lo stesso garantisce di aver sottoscritto polizza di assicurazione per responsabilità civile con Polizza RCT n. del..... ed altresì di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario (rischio locativo) con Polizza ALL RISKS n. del.....per i beni immobili e i beni mobili in essi contenuti.
- L'UPO si impegna al mantenimento delle coperture assicurative per tutta la durata della concessione.

2) è a carico del Comune di Novara :

- l'onere del canone concessorio relativo allo scarico delle acque piovane nella roggia di Olengo di cui alla convenzione immobiliare sottoscritta dal Comune di Novara con il Consorzio Est sesia di Novara n. 4720 del 2016.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne di pertinenza e del verde;

- la vigilanza ed il controllo delle aree esterne di pertinenza del complesso immobiliare attraverso le telecamere dell'impianto di TVCC apparato attivo

TVCC di proprietà e gestione del Comune di Novara;

- Polizza assicurativa dei beni immobili e mobili in essi contenuti mediante polizza ALL RISKS Fabbricati n.....del.....e ; polizza Assi-

curativa di Responsabilità civile R.C.T. Polizza

n.....del.....

A completamento del sinallagma le Parti concordano altresì che il Comune di Novara, previo accordo con U.P.O., possa utilizzare, per proprie finalità istituzionali, il Salone ubicato al piano terra dell'immobile oggetto del presente accordo e parimenti possa utilizzare l'Aula Magna dell'Università del Piemonte Orientale in via E. Perrone, 18 a Novara.

La regolamentazione della concessione susseguente al presente atto è demandata ad apposito e specifico accordo, di carattere gestionale, tra le Parti.

Art. 4 RESPONSABILITA' DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

I Responsabili dell'attuazione del presente accordo e della sottoscrizione dell'atto di concessione a titolo gratuito per l'U.P.O. sono rispettivamente:

per l'U.P.O., il Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio, che disporrà altresì dei mezzi dell'U.P.O. per la realizzazione degli obiettivi;

per il Comune di Novara, il Dirigente del Settore 11 Sviluppo del Patrimonio Immobiliare.

Art. 5 CONCESSIONE IN USO DI LOCALI A TERZI

L'Università del Piemonte Orientale potrà concedere in uso gli spazi oggetto del presente Accordo alle Imprese, a Enti Pubblici e soggetti terzi, individuati mediante pro-

cedure di evidenza pubblica e con i quali saranno sottoscritti specifici Atti, per lo svolgimento di attività congiunte in tema di ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche. I soggetti individuati concorreranno al finanziamento delle attività di ricerca del Centro, secondo i parametri che saranno definiti in apposito Regolamento e negli specifici Atti, che saranno di volta in volta sottoscritti tra l'UPO e i soggetti individuati.

Art. 6 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, U.P.O. potrà avvalersi di altri soggetti tecnico scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Il responsabile scientifico potrà impiegare laureandi e dottorandi di ricerca per seguire parti del programma di attività, sotto la propria supervisione, al fine di migliorare la qualità tecnica e scientifica dei risultati, oltre che per finalità didattiche e di addestramento sul campo.

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto con U.P.O., ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità dello stesso per l'osservanza di ogni normativa vigente nonché, nei confronti dell'Amministrazione per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti del presente Accordo.

Art. 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICITÀ DEI RISULTATI

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

I risultati dell'attività di ricerca saranno di proprietà dell'U.P.O., fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.

Il Comune di Novara potrà comunque richiedere all'Università, previo accordo, i dati

e i risultati della ricerca, previo accordo con U.P.O., per le proprie finalità istituzionali.

ART. 8 CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

ART. 9 RISERVATEZZA DEI DATI

Per l'esecuzione del presente accordo non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

Qualora, ai fini del presente atto, entrambe le Parti, in qualità di autonomo Titolare, raccolgano dati personali direttamente presso l'interessato o presso terzi, entrambe le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Art. 10 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella L. 241/1990 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art.11 REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986. L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta con modalità virtuale, sulla base dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", per N. 2 copie. Le spese relative all'imposta di bollo e registro sono interamente a carico dell'Università.

ART. 12 ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

- **Allegato A:** Planimetrie immobili;

- **Allegato B:** Schema atto di concessione in uso a titolo gratuito.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di Novara

Il Sindaco

Dott. Alessandro Canelli

P. l'Università del Piemonte Orientale

Il Rettore

Prof. Gian Carlo Avanzi